

Procedure d'urgenza Serie A1 Baseball 2020
Norme per la omologazione delle gare, istanze al G.S.N. e reclami alla Corte Sportiva d'Appello

Come previsto dall'art. 6.03 del R.A.A. e ad integrazione della CAA Baseball 2020, si riportano, di seguito, le procedure d'urgenza che dovranno essere adottate:

- a partire dall'ultimo turno di ritorno della Regular Season.

Tali "Procedure d'urgenza" definiscono i tempi e i mezzi per l'inoltro dei rapporti arbitrali delle gare da parte degli U.d.G., per la omologazione delle gare da parte del Giudice Sportivo Nazionale, per la presentazione delle istanze di cui agli artt.32 e segg. Regolamento di Giustizia da parte del soggetto interessato, per la presentazione di eventuali reclami alla Corte Sportiva d'Appello, definendo inoltre le sanzioni avverso le quali non è possibile ricorrere, fermo restando la possibilità di appellarsi, sussistendone i motivi, avverso queste ultime, avvalendosi delle procedure ordinarie previste dal Regolamento di Giustizia per i soli fini di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

Le procedure d'urgenza non saranno attuate per quanto riguarda i reclami per sanzioni amministrative e nel caso in cui la Società reclamante sia stata eliminata dai Play off.

Per quanto non contemplato nelle procedure d'urgenza, vale quanto riportato nel R.A.A., nel Regolamento di Giustizia e quanto sarà disposto dalla C.O.G.

Non sono ammessi reclami alla Corte Sportiva d'Appello avverso squalifiche fino a 2 giornate di gara che, pertanto, dovranno essere sempre scontate.

Tutte le gare inerenti a giornate di gara precedenti l'ultimo turno, ancora da giocare, rinviate o in recupero, che debbano essere disputate dopo l'ultima gara di campionato prevista dal calendario ordinario, rientrano nelle "Procedure d'urgenza".

rientrano nelle "Procedure d'urgenza".

1

Le sanzioni irrogate per infrazioni commesse durante le singole gare delle Finali decorreranno a partire dalla gara immediatamente successiva a quella durante la quale l'infrazione è stata commessa.

a) Termine arrivo rapporti arbitrali

Ultimo Turno Regular Season

I rapporti arbitrali dovranno pervenire al Giudice Sportivo Nazionale a mezzo posta elettronica a gus@fibs.it o tramite fax (06 62278733), entro e non oltre le ore 10.00 del giorno immediatamente successivo alla disputa della gara.

Gli U.d.G., in caso di impedimento nella trasmissione dei rapporti arbitrali, devono mettersi comunque in contatto con l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale nel predetto termine.

Finali

I rapporti arbitrali devono essere consegnati al Giudice Sportivo Nazionale direttamente sul campo al termine della gara.

b) Termine presentazione istanze e arrivo deduzioni inerenti le istanze

Ultimo Turno Regular Season

Nel caso in cui per una gara si intenda presentare e/o confermare una istanza, la Società istante deve presentare, a mezzo posta certificata all'indirizzo giustizia.sportiva@postecert.it, entro le ore 10.00 del lunedì immediatamente

successivo a quello di svolgimento della gara, le deduzioni inerenti alla istanza stessa completandone così la formalizzazione. In difetto l'istanza sarà dichiarata improcedibile.

Nei casi previsti dai Regolamenti e circolari vigenti, la Società istante dovrà trasmettere copia della istanza alla Società contro interessata ed inviare copia della ricevuta di trasmissione al Giudice Sportivo Nazionale, a mezzo posta certificata giustizia.sportiva@postecert.it. L'omessa trasmissione determina l'improcedibilità dell'istanza.

La Società contro interessata potrà, a sua volta, far pervenire le proprie controdeduzioni sempre a mezzo posta certificata all'indirizzo giustizia.sportiva@postecert.it entro le ore 12.00 del lunedì immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara.

Le delibere del Giudice Sportivo Nazionale saranno assunte entro le ore 18.00 del lunedì immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara e contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it

Finali

In occasione delle gare delle Finali, l'istanza deve essere annunciata prima che gli arbitri lascino il terreno di gioco, e deve essere poi formalizzata, con consegna in triplice copia agli arbitri, entro 30 minuti dal termine della gara. Gli arbitri avranno cura di dare notizia alla società contro interessata della dichiarata intenzione di presentare l'istanza, e di consegnarne poi una copia nel caso in cui l'istanza venga effettivamente proposta.

Il termine di 30 minuti decorre dall'orario della conclusione della partita annotato dal classificatore ufficiale. Per il rispetto del termine fa fede la attestazione degli arbitri

Turno di Qualificazione - Play off Semifinali

La presentazione dell'istanza deve essere annunciata prima che gli arbitri lascino il terreno di gioco, e deve essere poi formalizzata, con consegna in triplice copia agli arbitri, entro 30 minuti dal termine della gara. Gli arbitri avranno cura di dare notizia alla società contro interessata della dichiarata intenzione di presentare l'istanza, e di consegnarne poi una copia nel caso in cui l'istanza venga effettivamente proposta.

Il termine di 30 minuti decorre dall'orario della conclusione della partita annotato dal classificatore ufficiale. Per il rispetto del termine fa fede la attestazione degli arbitri.

La società controinteressata dovrà far pervenire eventuali controdeduzioni all'indirizzo giustizia.sportiva@postecert.it entro le ore 10,00 del giorno successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara.

In occasione delle gare delle Finali, le **delibere del G.S.N.** saranno assunte entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara e contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it

c) Reclamo alla Corte Sportiva d'Appello e relative delibere

Ultimo Turno Regular Season

Le Società potranno presentare reclamo alla Corte Sportiva d'Appello avverso le decisioni del G.S.N., entro le ore 10.00 del martedì immediatamente successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara, inviandone copia alla società contro interessata a pena di improcedibilità. La controparte potrà inviare le memorie entro le ore 14.00 del martedì stesso.

Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello saranno assunte entro le ore 14.00 del mercoledì immediatamente successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara e *contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it*

Finali

Le Società potranno presentare reclamo alla Corte Sportiva d'Appello avverso le decisioni del G.S.N., entro le ore 14.00 dello stesso giorno della delibera del G.S.N. La controparte potrà inviare le memorie entro le ore 15.00 del medesimo giorno.

Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello saranno assunte entro le ore 17.00 dello stesso giorno della delibera del G.S.N. e *contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it*

CONTRIBUTO SPESE DI ACCESSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA (ART. 18 RDG)

Si rammenta quanto disposto dal RdG:

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIBS, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.
3. Il pagamento del contributo costituisce condizione di procedibilità dell'istanza.
4. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.
5. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
6. Ad ogni istanza agli Organi di giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto.
7. Nelle gare delle Finali, in cui le istanze devono essere proposte entro il termine di 30 minuti dal termine della gara, il versamento potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo. Resta inteso che, con la proposizione dell'istanza, il proponente si assume l'onere del pagamento del contributo qui in trattazione, che dovrà quindi essere in ogni caso versato. Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Giustizia l'omesso versamento comporta infatti, oltre al rigetto dell'istanza, l'applicazione di una sanzione pari alla somma del contributo previsto.

Copia del versamento dovrà essere trasmessa a giustizia.sportiva@postecert.it